
	<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO</p> <p>“Mauro Del Giudice”</p> <p>Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)</p> <p>Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712</p> <p>Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299</p> <p>Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it</p>	 <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>
---	---	--

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

(Approvato con delibera n. 2 verbale n. 4 della seduta commissariale del 15-12-2025)

Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto** il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria come modificato dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134;
- Vista** la nota n. 3602 del 31.07.2008 (Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
- Visto** il D.L. 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) convertito in Legge 169/2008;
- Vista** la Circolare MIUR n.100 dell'11.12.2008 (Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169);
- Visto** il DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione) come modificato dal DPR del 8 agosto 2025, n. 135;
- Visto** il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Visto** il D.L. n. 104/2013 (Chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola, purché di pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

"Mauro Del Giudice"

Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)

Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712

Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299

Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it



di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto), convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la Legge 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);

Vista la Legge 70/2024 (Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo), volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori;

Vista la Legge 1° ottobre 2024, n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati";

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Premessa

Il presente Regolamento indica i principali comportamenti costituenti mancanza disciplinare in relazione al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le sanzioni applicabili in caso di violazione, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Le sanzioni non costituiscono di per sé «dati sensibili», vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

"Mauro Del Giudice"

Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)

Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712

Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299

Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it



degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6. Non è, tuttavia, automatico che lo studente che a fronte di una sanzione disciplinare grave, sia stato eventualmente allontanato dalle lezioni sia valutato con un'insufficienza nel comportamento.

Se lo studente dimostra durante l'anno, dopo la sanzione, di aver appreso dai propri errori, di avere acquisito un maggior senso di responsabilità e di aver mantenuto rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, il consiglio di classe non può deliberare un voto di comportamento insufficiente

Articolo 2 – Doveri degli alunni e principali norme di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni il rispetto formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal relativo Consiglio.
3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che, congiuntamente al registro elettronico, è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
4. Gli alunni possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni, solo in presenza di giustificati motivi, su richiesta personale o telefonica del genitore, al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore. Entrate e uscite fuori della casistica suddetta saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore
5. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule.
6. È fatto divieto agli studenti di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra, o in aule momentaneamente vuote, se non espressamente autorizzati. La ricreazione si farà nelle rispettive classi o nei corridoi e gli alunni non potranno usufruire dei bagni durante la stessa. Durante le ricreazioni sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale di corsa, etc.): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
7. Gli alunni non devono utilizzare un linguaggio osceno e/o blasfemo, in particolare se suscettibile di recare offesa alla dignità altrui.

8. Devono adottare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico e, in ogni caso, rispettoso delle normali regole della decenza
9. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni o delle classi che non rispettano queste regole.
10. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione essi sorvegliano corridoi e servizi.
11. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
12. L'uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell'Istruzione e del Merito (cfr. direttiva 15 marzo 2007 e Note MIM prot.n. 107190 del 19.12.2022 e prot. 5274 del 11.07.2024), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni. È fatto divieto per gli alunni di portare il cellulare a scuola. Qualora alcune famiglie, per motivi plausibili, ritengano necessario che i propri figli debbano averlo con sé, dovranno inoltrare motivata richiesta in direzione, la quale valuterà le ragioni esposte ed eventualmente concederà deroga. Il mancato rispetto di tale disposizione e l'uso improprio del cellulare durante la permanenza a scuola, saranno oggetto di successivi provvedimenti disciplinari. A parziale deroga, gli studenti, considerato il grado di maturazione dell'età, potranno portare con sé il cellulare durante le uscite di almeno una giornata intera. Nelle uscite che si realizzano nell'arco della mattinata, gli insegnanti ne consentiranno l'uso in base alle condizioni ed alle eventuali necessità di tipo didattico o logistico. L'uso del cellulare può essere consentito, sempre a discrezione dell'insegnante, in caso di lezioni che prevedano l'uso di strumentazioni multimediali.
13. Eventuali comunicazioni tra gli studenti presenti a Scuola e le famiglie avverranno esclusivamente mediante l'Ufficio della segreteria didattica. In via eccezionale, nei casi di particolare urgenza e comunque sempre previa espressa autorizzazione del docente, gli studenti potranno contattare direttamente i loro familiari.
14. È tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari e di dispositivi per la registrazione di voci e immagini.
15. Costituisce circostanza aggravante la successiva diffusione delle fotografie e delle registrazioni audio e video.
16. Ogni studente deve astenersi dal riprodurre e/o diffondere documenti della Scuola, quali compiti in classe, registri, verbali, dichiarazioni, etc. La violazione di tale divieto sarà valutata in modo più severo qualora la riproduzione e/o diffusione sia stata fatta con l'intento di

irridere o umiliare.

17. È vietato fumare all'interno dell'Istituto e nelle aree di pertinenza della scuola.
18. È fatto divieto agli alunni di invitare estranei e di intrattenersi con loro nella scuola.
19. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola o della Provincia saranno invitati a risarcire i danni
20. Tutti gli studenti devono rispettare tutte le disposizioni impartite, sia in forma scritta (la normativa sulla Sicurezza, i regolamenti della Scuola, quali a titolo esemplificativo, il Regolamento sul bullismo e cyberbullismo, il Regolamento sulle uscite didattiche, ecc., circolari, note sul Registro di classe) sia verbalmente, dal Dirigente Scolastico, dai Docenti e dal Personale scolastico ausiliario.
21. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali contenute nell'art. 3 del DPR 294/1998, così come novato dal DPR 124/2025 nonché al Regolamento generale dell'Istituto (prot. 0002949/U del 20/11/2024).

Articolo 3 –Sanzioni disciplinari

1. Il mancato rispetto delle norme generali di comportamento e di ogni altra disposizione impartita, sia in forma scritta sia verbalmente, dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dal Personale ausiliario della Scuola, comporterà, fatta salva l'eventuale responsabilità risarcitoria e penale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previo accertamento, da parte dell'Organo competente, della sussistenza di elementi probatori concreti e concordanti dai quali si evinca con ragionevole certezza la responsabilità disciplinare dello studente.
3. L'entità della sanzione irrogata è commisurata alla gravità della mancanza disciplinare, tenendo conto del permanere della situazione di pericolo e della possibile reiterazione della condotta vietata, valutando l'esistenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.
4. Tranne il caso in cui l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dall'intera classe, non possono essere irrogate, al fine di sopperire alla mancata individuazione dei soggetti responsabili, sanzioni c.d. collettive (alla classe o a gruppi di studenti) per comportamenti tenuti da studenti non identificati o per sanzionare la mancata denuncia dei responsabili, essendo la responsabilità disciplinare individuale.

Articolo 4 – Sanzioni diverse dall'allontanamento

1. Le infrazioni disciplinari non gravi commesse per la prima volta danno luogo a sanzioni diverse dall'allontanamento dalle lezioni o dall'allontanamento dalla comunità.
2. In tali casi, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

"Mauro Del Giudice"

Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)

Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712

Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299



Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it



- ✓ ammonimento verbale;
- ✓ ammonimento scritto;
- ✓ annotazione sul Registro di classe;
- ✓ comunicazione scritta ai genitori e/o loro convocazione;
- ✓ annotazione sul Registro di classe con convocazione dei genitori;
- ✓ attività riparatoria

Articolo 5 – Allontanamento dalle lezioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
2. Solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, può essere disposto l'allontanamento dello studente dalle lezioni, per un periodo non superiore ai quindici giorni.
3. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo da uno a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, che lo studente dovrà svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati.
4. Al termine di tale percorso, lo studente dovrà produrre un elaborato critico su quanto appreso.
5. Nel caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate (associazioni ed enti del Terzo settore che abbiano manifestato la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale).
6. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, possono svolgersi all'interno della scuola, a favore della comunità scolastica.
7. Alla fine del percorso, è richiesta la produzione di un elaborato.
8. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.
9. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze

	<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO</p> <p>“Mauro Del Giudice”</p> <p>Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)</p> <p>Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712</p> <p>Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299</p> <p>Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it</p>	 <p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p>
---	---	--

10. Le ore dedicate a tali attività saranno conteggiate nel computo dei 3/4 dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività potrà incidere in maniera negativa in sede di valutazione del comportamento.

Articolo 6 – Allontanamento dalla Comunità scolastica, esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato

1. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.
2. La sanzione dell'allontanamento dello studente, per un periodo superiore a 15 giorni, è irrogata nel caso di rilevante gravità del fatto commesso, tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
3. La sanzione può essere comminata anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
4. La sussistenza di una condotta grave ai sensi della presente disposizione prescinde dagli eventuali futuri accertamenti della magistratura inquirente e dal loro accertamento con successiva sentenza del giudice penale.
5. La decisione di comminare la sanzione dell'allontanamento temporaneo dovrà essere presa tenendo conto del fatto che, per effetto della mancata presenza a scuola, si verifichi il superamento del numero di ore minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
6. In caso di allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando non appaiono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, il Consiglio di Istituto potrà deliberare l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico e, nei casi più gravi, dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
8. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo potranno essere irrogate soltanto previa



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

"Mauro Del Giudice"

Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)

Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712

Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299

Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it



verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Articolo 7 - Sanzioni accessorie o alternative

1. In aggiunta o in alternativa alla sanzione dell'allontanamento, possono essere disposte sanzioni alternative consistenti in attività di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica (volontariato, tutoraggio tra pari, assistenza a compagni in difficoltà, attività di segreteria, piccola manutenzione, ricerca, biblioteca, etc.) idonee a stimolare processi di riflessione e di rielaborazione critica di episodi scorretti verificatisi in ambito scolastico
2. Le sanzioni di cui al comma 1, quando disposte e accettate dagli alunni e/o dalle rispettive famiglie in alternativa alle sanzioni principali, sono comunque sanzioni disciplinari, seppure alternative, tendenti a dare attuazione alla funzione educativa, e, dunque, anche di tali sanzioni si dovrà tenere conto per la valutazione della condotta, al pari, o eventualmente in forma ridotta, delle sanzioni disciplinari c.d. principali che vanno a sostituire.
3. La proposta di avvalersi della sanzione alternativa non trova applicazione per i casi di infrazioni riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 9 e 9 bis e 9 ter dell'articolo 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, ove sussista la connotazione della gravità, della reiterazione o recidività, laddove si sia in presenza di reati o sussistano ragioni di pericolo per l'incolumità delle persone che giustificerebbero certamente l'adozione di misure cautelari.

Articolo 8 – Organi competenti a irrogare le sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono comminate e/o deliberate dall'organo competente, come individuato nei commi seguenti.
2. Le sanzioni diverse da quella dell'allontanamento dalla scuola sono comminate dal docente che ha rilevato l'infrazione disciplinare, dal coordinatore o dal Dirigente Scolastico, anche su proposta scritta del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione o del docente coordinatore.
3. La sanzione dell'allontanamento dalla Scuola dello studente per un periodo non superiore a quindici giorni è disposta dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico, convocato in composizione allargata alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, su proposta scritta del coordinatore o del docente o dei docenti che hanno rilevato



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

"Mauro Del Giudice"

Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)

Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712

Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299

Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it



l'infrazione disciplinare. Hanno il dovere di astenersi, qualora facciano parte dell'Organo, lo studente nei confronti del quale è stato aperto il procedimento o il genitore di questi, con conseguente necessità di procedere, ove possibile, alla surroga. Di tale allontanamento dovrà essere informato anche il Consiglio d'Istituto.

4. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
5. La sanzione dell'allontanamento dalla Scuola dello studente per un periodo superiore ai quindici giorni è comminata dal Consiglio di istituto, su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe. Hanno il dovere di astenersi, qualora facciano parte dell'Organo, lo studente nei confronti del quale è stato aperto il procedimento o il genitore di questi, con conseguente necessità di procedere, ove possibile, alla surroga.
6. Nel caso in cui non abbiano ancora avuto luogo le elezioni dei rappresentanti negli Organi collegiali, la convocazione deve essere rivolta a coloro che sono stati eletti nel corso dell'anno precedente, ove possibile.
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 9 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni: principi generali

1. L'azione dell'istituzione scolastica in materia disciplinare verso gli studenti è espressione di funzione pubblicistica; ne consegue che il procedimento di irrogazione è un vero e proprio procedimento amministrativo e che il suo atto conclusivo è un provvedimento amministrativo.
2. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi circa gli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno.
3. Tenuto conto della loro finalità educativa e della funzione di indurre l'autore dell'infrazione disciplinare alla modifica dei propri comportamenti, le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle necessità istruttorie e di salvaguardia del diritto di difesa e del contraddittorio, devono essere irrogate in tempi ragionevolmente vicini alla commissione dell'infrazione disciplinare.
4. Nei casi di sanzione disciplinare di minore entità, quali l'ammonizione, verbale o scritta, e la nota disciplinare comminate dal docente durante lo svolgimento delle attività didattiche, o dal Dirigente scolastico, con riferimento a condotte non necessitanti di particolari attività istruttorie, alla stregua dei principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e di esigenza di celerità, è consentito procedere all'immediata irrogazione della sanzione disciplinare, senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, fermo restando il diritto dello studente di essere sentito dal docente e, se ritenuto opportuno, dal Dirigente Scolastico per formulare le ragioni a propria difesa, di cui si dovrà dare

atto nel testo della nota disciplinare.

5. Nei casi di condotte di particolare gravità, aventi rilevanza penale, che possano destare allarme nella comunità scolastica, possono essere adottati dal Dirigente Scolastico provvedimenti cautelari interinali da sottoporre a successiva ratifica agli Organi competenti a irrogare la sanzione.

Articolo 10 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni: la fase di apertura del procedimento

1. Dell'avvio dell'apertura del procedimento disciplinare viene data comunicazione scritta allo studente e ai genitori o agli eventuali tutori, ricorrendo alle forme di pubblicità che ritiene più idonee nel rispetto delle norme a tutela della privacy dei soggetti coinvolti.
2. Nella comunicazione dovranno essere indicate le condotte costituenti l'infrazione disciplinare contestata e la data di sua commissione, con l'invito allo studente e ai genitori a partecipare al procedimento per esporre le proprie ragioni a difesa, informandoli che è ammessa la produzione di memorie scritte e documenti dinanzi all'Organo deliberante entro dieci giorni dalla comunicazione e che hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento.
3. L'utilizzo del registro elettronico consente, di fatto, l'automatica notifica formale agli alunni e rispettive famiglie delle note disciplinari nel caso in cui il genitore, tramite sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, abbia assunto il dovere di visionare quotidianamente quanto riportato nel registro elettronico. È facoltà della Scuola provvedere comunque alla comunicazione dell'avvio del procedimento con autonoma comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai genitori.
4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri studenti, in qualità di parti lese, questi devono essere avvisati, insieme alle loro famiglie, dell'apertura del procedimento come controinteressati.
5. L'convocazione dell'Organo collegiale competente avverrà almeno 5 giorni prima della seduta, salvo di particolare urgenza, avendo cura di procedere alle opportune surroghe, ove previste da regolamento, dei componenti laddove emergessero incompatibilità per conflitto di interesse.

Articolo 11 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni: la fase istruttoria

1. La fase istruttoria è diretta all'acquisizione degli elementi necessari al fine di una più completa analisi e valutazione della situazione di fatto. In questa fase ha luogo il contraddittorio procedimentale con lo studente e gli eventuali controinteressati.
2. Lo studente dovrà essere messo in condizioni di esporre le proprie ragioni a difesa, in presenza, se minorenne, di almeno un genitore.

- La partecipazione al procedimento dei soggetti destinatari del provvedimento, attraverso l'esercizio del diritto di difesa, e dei controinteressati mediante l'esercizio della facoltà di prendere visione degli atti concernenti il procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'Organo deliberante ha l'obbligo di valutare.
- Viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico delle operazioni procedurali.

Articolo 12 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni: la fase decisionale

- A conclusione della fase istruttoria, con decisione assunta a maggioranza dall'Organo deliberante, si procede, alternativamente a: (i) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi ragionevolmente certi di rilevanza disciplinare; (ii) l'irrogazione della sanzione disciplinare.
- In entrambi i casi, la decisione dovrà essere congruamente motivata, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (di archiviazione o di irrogazione della sanzione), in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non viene irrogata.
- Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione, salvo comprovate esigenze istruttorie che possono rendere necessaria una proroga non superiore a quindici giorni.
- La decisione dovrà essere portata a conoscenza dei destinatari tramite notifica o comunicazione su supporto cartaceo o digitale.

Articolo 13 – Impugnazione e Organo di garanzia



- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione delle stesse all'Organo di Garanzia di cui al successivo comma 2, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni dalla data della prima seduta.
- Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia interno alla Scuola è ammesso ricorso innanzi all'Organo di Garanzia regionale entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno.

Articolo 14 – Voto di comportamento

- Nella valutazione complessiva, riferita all'intero anno scolastico, si terrà in particolare considerazione il voto di comportamento della studentessa e dello studente, specialmente nel

caso di commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

2. Il Consiglio di classe, nei confronti dello studente cui sia stata irrogata durante l'anno scolastico una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, cioè un allontanamento dalle lezioni deliberato dal CDC o dalla comunità scolastica deliberato dal CDI, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui oppure per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate oppure per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti, può deliberare un voto inferiore a sei decimi in comportamento.
3. Come precedentemente riportato, non è automatico che, a fronte di una sanzione disciplinare, lo studente che è stato allontanato dalle lezioni sia valutato con un'insufficienza nel comportamento. Se lo studente ha dimostrato durante l'anno, dopo la sanzione, di aver appreso dai propri errori, di avere acquisito un maggior senso di responsabilità e di aver mantenuto rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, il consiglio di classe non può deliberare un voto insufficiente
4. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale
5. Il verbale di scrutinio dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla reiterazione del comportamento grave dello studente dopo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, in particolare la non acquisizione del senso di responsabilità e il non ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
6. In sede di valutazione periodica, l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta il coinvolgimento degli studenti in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale attribuzione;
7. In sede di scrutinio finale, l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva per lo studente delle classi prime, seconde, terze e quarte ovvero la non ammissione all'Esame di Stato per lo studente delle classi quinte
8. In sede di scrutinio finale dello studente delle classi prime, seconde, terze e quarte, l'attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi comporta la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva. L'attribuzione di un voto di comportamento superiore a sei decimi comporta invece, l'ammissione alla classe successiva.

	<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO</p> <p>“Mauro Del Giudice”</p> <p>Via Giovanni Altomare n. 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG)</p> <p>Codice Meccanografico: FGIS06700P - Codice Fiscale: 93082620712</p> <p>Codice Univoco d'Ufficio: GBHG25 - Telefono: 0884-595299</p> <p>Email: fgis06700p@istruzione.it - PEC: fgis06700p@pec.istruzione.it</p>	 <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>
---	---	--

9. In sede di scrutinio finale dello studente delle classi quinte, infine, l'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi implica l'assegnazione di un elaborato di educazione civica da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.
10. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti
11. In sede di valutazione complessiva e di attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe assegna il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
12. In caso di irrogazione di una o più sanzioni in conseguenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, il consiglio di classe, in sede di valutazione complessiva degli studenti, assegna il punteggio più basso nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico.

Articolo 15 – Allegato

1. Al presente Regolamento si allega tabella dei provvedimenti disciplinari, da ritenersi parte integrante dello stesso.